

RISPARMIO & FUTURO

***“Per ogni Giovanna d'Arco c'è un Hitler
appollaiato dall'altra estremità dell'altalena.
La vecchia storia del bene e del male.”***
(Heinrich Karl Bukowski, in arte *Charles Bukowski*)



La squadra ADUSBEF APS
con i difensori Prof. Astolfo Di Amato, Mario Manzo, Rosita Magazzeno ed Antonio Tanza

Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXVI– n° 4- 1° Aprile 2024

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXVI – N° 4 – Aprile 2024

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Vincenzo Laudadio - Olga Tanza - Mauro Novelli - Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Filomena Cosentino.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 4 – Aprile 2024

<i>Comparsa difensiva di PARTE ATTRICE dinanzi alle SSUU</i>	03
<i>ADUSBEF in LIBRERIA</i>	17
<i>Marzo in ADUSBEF APS</i>	18
<i>Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS</i>	19
<i>NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI</i>	20

Comparsa difensiva Di PARTE ATTRICE dinanzi alle SSUU

1. L'ordinanza di rimessione.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha sottoposto a codesta Suprema Corte la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.:

“se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs. n.385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.

2. Il provvedimento presidenziale ammissivo della questione.

Con ordinanza del 7 settembre 2023, la Prima Presidente della Corte di cassazione ha ritenuto la questione rilevante ed ammissibile, assegnando la questione alle Sezioni Unite.

Successivamente è stata fissata l'udienza pubblica del 27 febbraio 2024.

3. Sulla pretesa assenza del previo contraddittorio.

Occorre preliminarmente darsi carico della questione, sollevata da controparte con nota depositata il 2

agosto 2023, delle conseguenze derivanti dal fatto che l'ordinanza è stata adottata senza la preventiva audizione dei contendenti. Secondo controparte si sarebbe in presenza di una ipotesi di nullità dell'ordinanza di rimessione.

Nel provvedimento presidenziale di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, rilevato che la disciplina non precisa quali siano le conseguenze del mancato contraddittorio e che, in dottrina, si fronteggiano due opposte tesi circa la nullità o no dell'ordinanza di rimessione, si rileva che:

- trattasi di questione non incidente sulla ammissibilità;
- il contraddittorio potrebbe essere recuperato nella successiva scansione procedimentale, essendo il rinvio destinato al rito in pubblica udienza con termini per memorie;
- è opportuno rimettere al Collegio la valutazione delle conseguenze della omessa attivazione del contraddittorio dinanzi al giudice a quo.

3.1 La dottrina che si è espressa per la nullità dell'ordinanza di rinvio, emessa senza la preventiva attivazione del contraddittorio (cfr., tra gli altri, COMASTRI, La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione, in Il processo civile dopo la riforma, a cura di Cecchella, Bologna, 2023, p. 141 e ss.) giustifica tale conclusione osservando che, altrimenti, le parti rischiano di trovarsi coinvolte, a loro insaputa, in una fase potenzialmente definitiva innanzi alla Suprema Corte, sobbarcandosene i relativi costi.

La spiegazione appare assai poco convincente ove si consideri che quella stessa dottrina è unanime nel ritenere che il nuovo istituto sia uno strumento di nomofilachia preventiva con fini deflattivi e quindi di economia del

processo (si veda, FABBI, Il rinvio pregiudiziale alle Corti, in *Judicium*, ove ulteriori riferimenti).

Se le finalità dell'istituto sono di carattere prettamente pubblicistico, non sembra argomento adeguato contrapporre il rischio del costo del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, tanto più che si tratta di un rischio insito nel fatto stesso di partecipare ad un contenzioso giudiziario.

Del resto, in questo senso sembra esprimersi anche il provvedimento presidenziale, laddove afferma che un provvedimento di inammissibilità non considererebbe il carattere incidentale del rinvio, in relazione all'esercizio di un potere officioso del giudice attribuito nell'interesse obiettivo dell'esatta interpretazione del diritto.

Nella medesima prospettiva appare poco convincente anche il rilievo della Procura Generale, secondo cui l'emissione dell'ordinanza senza il previo contraddittorio toglierebbe alle parti la possibilità di rinunciare alla domanda o alla eccezione sottesa alla questione giuridica controversa. Inoltre, da un lato, la preoccupazione sembra voler offrire una protezione alle domande o alle eccezioni fatte senza convinzione e perciò con abuso dello strumento processuale e, dall'altro, non spiega perché la rinuncia alla domanda o alla eccezione non potrebbe intervenire anche dopo l'emissione dell'ordinanza.

Si deve aggiungere che la tesi della invalidità dell'ordinanza emessa, o secondo la Procura Generale della inammissibilità, non si dà carico di un inquadramento sistematico della fattispecie e di una sua lettura coerente con le altre disposizioni del codice di procedura civile, che coordinano il

potere officioso del giudice con le regole sul contraddittorio.

Invero, un inquadramento sistematico di ogni nuova disposizione appare corrispondere all'esigenza fondamentale di evitare una frantumazione dell'ordinamento, che ne esalti le incoerenze e, rendendolo inadatto a regolare la società. Attribuire ad ogni nuova norma il carattere di regime speciale può, forse, semplificarne una lettura immediata, ma lacera il sistema.

In una prospettiva di carattere sistematico, viene, in particolare, in evidenza il secondo comma dell'art. 101 c.p.c., introdotto dalla l. n. 69/2009, a tenore del quale se ritiene di porre a fondamento di una decisione una questione rilevabile di ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine ...

Occorre, dunque, chiedersi se l'art. 363 bis costituisca una mera duplicazione, sotto il profilo che qui interessa, del disposto del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. o se vada ad integrare quest'ultimo, presentando profili di specialità.

Non è certamente questa la sede per ripercorrere l'articolatissimo dibattito dottrinale sulla portata del principio del contraddittorio. Appare più utile soffermarsi, sia pure brevemente, sugli approdi giurisprudenziali concernenti l'art. 101 cpv., che appaiono rilevanti ai fini dell'esame della questione qui considerata.

In particolare, la Suprema Corte, che sembra essersi stabilmente attestata su una posizione intermedia tra le teorie formaliste e quelle sostanzialistiche, ha preso posizione su due questioni che appaiono in questa sede decisive:

- L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, sulle questioni rilevate di ufficio, riguarda solo le questioni di fatto o miste e non già le questioni di puro diritto (tra le tante, Cass. 16/10353; Cass. 18/16049). Solo nel primo caso, difatti, la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa"). È, difatti, violato il diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Civ., 19 luglio 2023, n. 21314);

- Le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 101 cpv. c.p.c.

3.2 È evidente che l'art. 363 bis deroga espressamente al primo principio, nel momento in cui impone il contraddittorio rispetto ad una pura questione di diritto. Difatti, il quesito che il giudice, di ufficio, può sottoporre all'esame preventivo della Suprema Corte concerne esclusivamente una pura questione di diritto.

Nel senso indicato, dunque, la nuova disciplina contiene un profilo di specialità rispetto alla previsione di cui all'art. 101 cpv. c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza.

Occorre chiedersi se la deroga concerna anche il secondo dei principi sopra enunciati. Al riguardo, si deve subito osservare che la lettera della disposizione non offre un criterio univoco di interpretazione, non essendo evidente se il contraddittorio debba riguardare la questione di diritto da

sottoporre ovvero il rinvio pregiudiziale di per sé stesso.

Considerazioni di ordine sistematico inducono a ritenere che il secondo principio non sia derogato dalla nuova disciplina.

Esso, in particolare, è espressione di una valutazione di carattere generale, che presidia l'intero ambito della disciplina processualcivile: in assenza di un danno il formalismo non può giungere ad invalidare il procedimento. Ciò tanto più che le parti devono avere autonoma consapevolezza dei possibili sviluppi del procedimento.

Non appare ragionevole, perciò, che il legislatore abbia voluto sottoporre al contraddittorio delle parti il mero aspetto processuale dell'invio o no della questione pregiudiziale.

Ciò appare tanto più vero ove si consideri che il controllo sulla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della questione pregiudiziale è già assicurato dal terzo comma dell'art. 363 bis c.p.c., che attribuisce esplicitamente tale controllo al primo Presidente.

Il contraddittorio, cui si riferisce quest'ultima disposizione, deve, allora, riguardare non il tema dell'invio o no della questione pregiudiziale, bensì il contenuto della questione pregiudiziale.

3.3 Se tale conclusione è corretta, occorre chiedersi in che modo debba svilupparsi il contraddittorio su tale punto.

Evidenti ragioni di economia processuale impongono di ritenere applicabile il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza, in virtù del quale non è necessaria una nuova sollecitazione alle parti per sviluppare il contraddittorio prima della decisione, se la questione sia stata già trattata dalle stesse parti e, perciò faccia già parte del thema decidendum (così, da ultimo, Cass.

Civ. 28 settembre 2022, n. 28243; Cass. Civ., 5 luglio 2022, n. 21186).

Ebbene, la lettura degli atti processuali intercorsi tra la sig.ra P. e la Banca Nazionale del Lavoro consente di rilevare che le questioni oggetto dell'invio pregiudiziale hanno costituito oggetto di ampia e analitica considerazione ad opera di tutte e due le parti del processo. In particolare, sia l'atto di citazione che la comparsa e, poi, le tre memorie, per ciascuna delle parti, ex art. 183 cpc contengono una disamina articolata di tutti i problemi che sono stati dedotti rispetto all'ammortamento alla francese e che compongono, come si vedrà nei paragrafi seguenti, il quesito sottoposto alla Suprema Corte.

Circostanza che toglie rilevanza alla doglianza espressa dalla Banca nella nota del 2 agosto, laddove lamenta che, a seguito del contraddittorio, il quesito avrebbe potuto essere diverso. Davvero non si capisce in cosa avrebbe potuto essere diverso, atteso che il contraddittorio effettivamente svoltosi tra le parti ha riguardato, con la piena partecipazione della Banca, proprio i temi oggetto del rinvio pregiudiziale.

Appare corretto concludere, allora, nel senso che il contraddittorio, richiesto dall'art. 363 bis c.p.c. si è correttamente e compiutamente svolto.

In conclusione, la norma citata impedisce che il giudice sottoponga "a sorpresa" alla Suprema Corte una questione di diritto su cui le parti non hanno mai né interloquuto né avuto la possibilità di interloquire.

3.4 Infine, va sottolineato, come ha rilevato la Prima Presidente nel provvedimento di assegnazione della questione, che trattasi di procedimento incidentale destinato a svolgersi con la piena partecipazione delle parti.

Per conseguenza, anche laddove dovesse ritenersi sussistente una violazione del contraddittorio, la medesima non avrebbe comportato alcun danno per le parti e non potrebbe, dunque, portare alla caducazione del procedimento, potendo comunque le stesse parti svolgere pienamente le proprie difese, senza che sia maturato alcun pregiudizio.

4. L'ordinanza di rimessione.

Ove si passi ad esaminare il merito della questione pregiudiziale proposta, occorre subito rilevare che la medesima, come risulta chiaramente dalla parte motiva dell'ordinanza di rimessione, si articola in due distinti quesiti, tutti relativi alla individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento cd. alla francese.

I due quesiti sono:

- se si sia in presenza di una ipotesi di difetto di determinatezza /determinabilità o comunque di violazione dell'obbligo di trasparenza nei contratti bancari quanto alla indicazione della modalità di ammortamento, atteso che, nonostante l'allegazione del piano di ammortamento e la presenza di clausole indicanti le condizioni economiche, la natura fortemente tecnica delle indicazioni impedirebbe al cliente di determinare l'effettivo contenuto e le conseguenze della modalità di ammortamento pattuita;
- quali siano le ricadute, in termini di validità, della mancata indicazione nei contratti di mutuo bancario del regime di calcolo degli interessi.

I due quesiti, anche se evidentemente connessi, vanno trattati separatamente.

5. Sulla determinatezza del contratto.

Il primo problema che è stato posto rispetto all'ammortamento alla francese è quello della determinatezza/determinabilità della prestazione a carico del cliente.

Al riguardo appare decisivo il ruolo da attribuire al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Si tratta, difatti, di stabilire se si tratta di un mero sviluppo del criterio di calcolo presente nella clausola contrattuale o della precisa determinazione della prestazione dovuta dal cliente.

Nel primo caso la clausola contrattuale contiene la formula matematica per il calcolo e i dati di base necessari per esso e la stessa indicazione dell'importo della rata è essa stessa frutto del calcolo. Nel secondo caso, mancano nella clausola i dati necessari per lo sviluppo del calcolo matematico, cosicché sia l'importo del rateo presente nella clausola e sia il piano di ammortamento definiscono direttamente la prestazione del mutuatario.

Si tratta di due ipotesi nient'affatto coincidenti, atteso che solo alla prima è applicabile il disposto dell'art. 1430 c.c. per l'ipotesi di errore di calcolo (tra le altre, Cass. 12/23209; in dottrina, PIAZZA, in Commentario a codice civile diretto da Cendon, Torino, 1991, IV, p. 759).

Ebbene, se si guarda al contratto di mutuo, cui si riferisce la controversia, del tutto omogeneo agli altri contratti di mutuo con ammortamento alla francese, si deve rilevare che non è fornita alcuna formula matematica da

poter utilizzare per controllare la correttezza dei calcoli.

La conseguenza è che il requisito della determinatezza/determinabilità della prestazione del mutuatario è soddisfatto solo se si ha riguardo all'importo del rateo indicato nella clausola contrattuale e nel piano di ammortamento, mancando una formula cui far riferimento.

La stessa BNL, del resto, nelle sue difese (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. del 27 aprile 2023) sottolinea il carattere contrattuale del piano di ammortamento, sottoscritto dal mutuatario, escludendo al contempo un obbligo della banca di esplicitare la formula matematica e affermando che la medesima sarebbe ricavabile dalla stessa clausola e dal piano di ammortamento. Ancora più esplicitamente, la stessa Banca nella comparsa di costituzione e risposta del 5 gennaio 2023 aveva sottolineato (p. 6) ciò che qui interessa è che il piano di ammortamento adottato nel mutuo de quo è stato unito al contratto, conosciuto e sottoscritto da tutti i contraenti....

La Banca conferma, quindi, che manca nel contratto la formula da utilizzare per calcolare la prestazione del mutuatario e, invertendo l'ordinario processo logico, indica che la medesima è desumibile dal risultato (gli importi previsti in contratto).

Concludendo su questo punto, può dunque affermarsi che il contratto non è viziato da indeterminatezza, a condizione che si riconosca, come fa la Banca, che manca una clausola che consenta la comprensione del criterio di calcolo degli interessi e che l'importo della rata, come indicato in contratto e nel piano di ammortamento sia direttamente considerato oggetto della prestazione concordata.

6. Sul rispetto dell'obbligo di trasparenza.

Tuttavia, è proprio siffatta conclusione che induce a ritenere che il contratto sia stato redatto in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.

Come noto, la normativa rilevante è costituita, come ben riassunto dal giudice rimettente, oltre che dalle norme generali codicistiche in materia di requisiti per la determinatezza e validità dei contratti (artt. 1346 e 1418 cod. civ.), dalla normativa speciale del settore bancario, ed, in particolare, dall'art. 117, comma 4 del T.U.B., in virtù del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Il comma 7 del citato art. 117 T.U.B., poi, prevede che in caso di inosservanza del comma 4 (...), si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Con specifico riguardo al tema della capitalizzazione degli interessi, centrale è, poi, il disposto dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000

rubricato "*Trasparenza contrattuale*", ed applicabile a tutti i contratti relativi alle operazioni di esercizio del credito (tra cui rientrano certamente i contratti di mutuo), che sancisce espressamente che "*Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto*".

In ordine alla portata dell'art. 117, comma 4 T.U.B., deve ritenersi che detta norma, richiamando non solo il tasso di interesse ma anche ogni altro prezzo o condizione praticati, imponga la necessità che nei contratti bancari, compreso il contratto di mutuo, vengano esplicitati nella maniera più chiara possibile tutti gli elementi ed i criteri che sono destinati ad incidere, in qualsiasi modo, sul corrispettivo pattuito.

Difatti, come condivisibilmente osservato dal Giudice rimettente, in una operazione di calcolo complessa, come è quella che porta alla determinazione del tasso da applicare ad una operazione di finanziamento, l'indicazione del quantum, isolatamente considerato, senza indicazione del quomodo, cioè della modalità con cui deve essere determinato, non sembra idonea ad assolvere adeguatamente al compito di assicurare il grado di consapevolezza, in capo al cliente-mutuatario, del contratto che sottoscrive e del relativo impegno economico.

La giurisprudenza di legittimità, pur senza affrontare precisamente il tema oggetto del presente procedimento, ha avuto modo di pronunciarsi varie volte in tema di trasparenza e validità delle clausole contrattuali determinative delle condizioni economiche applicabili ai contratti di mutuo, affermando alcuni principi che possono ritenersi ormai consolidati.

In ordine al principio di trasparenza, si afferma, quindi, che esso costituisce un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato *ex lege* del contenuto del contratto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., 13 maggio 2021, n.12889).

Il contratto trasparente, dunque, è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, essendo composto di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, cosicché, senza tale trasparenza, a risultare opaco è il costo totale del credito (cfr., da ultimo, in materia di contratto di leasing finanziario, Cass. Civ., 17 ottobre 2023, n. 28824).

Per completezza occorre dare conto della circostanza che la giurisprudenza di legittimità ha escluso il difetto di trasparenza rispetto alla rateizzazione costruita nelle forme dell'ammortamento alla francese, prevista in materia tributaria (Cass. Civ., sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27823).

Al riguardo, tuttavia, va messo in rilievo che la specialità della disciplina oggetto della decisione esclude che si possa affermare trattarsi di un principio di carattere generale.

Come noto, la materia tributaria è segnata da una non pari posizione delle parti, come emerge dalla circostanza che il metodo di ammortamento alla francese è stato previsto da una direttiva nazionale di Equitalia (DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008).

6.1 Preliminarmente sembra opportuno, per evitare equivoci, dare evidenza delle caratteristiche, rilevanti in questa sede, dell'ammortamento alla francese e del regime di interessi, che è applicato nei contratti come quello oggetto del presente giudizio

A questo fine è utile ricorrere ad un esempio che includa gli elementi riportati generalmente in un contratto di mutuo (tasso, importo finanziato, periodicità del rimborso, tipo di ammortamento).

Si consideri, ad esempio, un prestito di euro 80.000,00 al tasso annuo nominale (TAN) del 5,40% che preveda la restituzione in 180 rate costanti corrisposte alla fine di ogni mese (posticipate).

Per calcolare l'importo della rata, si ricorre ad un principio di equivalenza della matematica finanziaria secondo cui il valore attuale delle rate future, calcolato nel regime di interesse prefissato, deve uguagliare il capitale finanziato.

Se il regime prefissato per l'operazione è, come nel contratto qui considerato e come avviene generalmente nei contratti con ammortamento alla francese, quello composto e il tasso mensile applicato è dello 0,45%, calcolato dividendo il tasso annuo nominale (TAN) per il numero dei rimborsi annuali (5,40%/12), il principio di equivalenza finanziaria restituirà rate di importo pari a euro 649,93. In tal caso il TAE dell'operazione è pari al 5,536%.

Se invece il regime prefissato per l'operazione è quello semplice, a parità di condizioni (prestito di euro 80.000,00 che preveda la restituzione in 180 rate mensili costanti posticipate al tasso mensile dello 0,45% e TAN del 5,40%), si otterranno rate di importo pari a euro 607,78. In tal caso il TAE dell'operazione è pari al 5,40%.

Quindi, se l'operazione fosse stata calcolata in regime semplice, il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere, per la stessa operazione e a parità di TAN, una rata più bassa.

I risultati sono riepilogati nel seguente schema.

	Regime composto	Regime semplice
Importo rata	649,93	607,78

Schema 1. Importo rata al variare del regime per un prestito di euro 80.000,00 con restituzione in 180 rate costanti mensili posticipate al TAN del 5,40% - tasso mensile pari allo 0,45%.

La differenza tra i due regimi è di tutta evidenza e smentisce inequivocabilmente la tesi che il regime di ammortamento alla francese non implichi alcuna specificità in ordine al regime di interessi applicato e al costo dell'operazione. O che, addirittura, come talvolta si tenta di sostenere implichi un regime di interessi semplici.

Significative, al riguardo, sono le parole di uno dei Maestri italiani di matematica finanziaria, Giuseppe OTTAVIANI, il quale, nelle sue Lezioni di matematica finanziaria (Milano, 1988) a p. 105, nel capitolo dedicato alla trattazione generale degli ammortamenti dei prestiti intitolato "Ammortamento graduale o progressivo", così scriveva:

"Un tizio presti ad un altro una somma C con la convenzione che il debitore la restituisca, suddivisa in n quote, di valore rispettivamente:

*$C_1, C_2, \dots, C_n, C_1 + C_2 + \dots + C_n = C,$
(1) *scadenti rispettivamente al termine del 1°, 2°, . . . , nmo anno (quote di ammortamento), ed in più versi, al termine di ogni anno, l'interesse sul debito residuo (cioè sulla quota parte della somma C non ancora restituita), in base ad un dato tasso effettivo annuo di interesse i...**

E' facile controllare che tale contratto equivale all'impiego della somma C secondo la legge finanziaria dell'interesse composto con tasso effettivo annuo di interesse i".

6.2 Laddove si applichino i principi enunciati dalla giurisprudenza ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese, redatti, come quello

oggetto del presente giudizio, senza alcuna esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, appare allora evidente la violazione dell'obbligo di trasparenza.

La considerazione dalla quale occorre muovere è che l'interesse corrisposto dal mutuatario non è altro che la controprestazione in favore del mutuante e che, come tale, dovrebbe essere indicata in contratto in conformità a quanto dettato dall'art. 117 TUB.

Nell'ammortamento alla francese, calcolato secondo le modalità previste nel rapporto di cui all'odierna controversia, è prevista la capitalizzazione composta degli interessi, come tale più gravosa per il cliente rispetto alla capitalizzazione semplice, di cui all'art. 821, comma 3, c.c.

Ebbene, è agevole rilevare che nel contratto non solo manca la specifica approvazione per iscritto, ma manca addirittura qualsiasi menzione della circostanza che gli interessi sono capitalizzati, e ciò in violazione del già citato art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (la cui rubrica recita significativamente "trasparenza contrattuale" e che, come si è già detto, prevede la specifica approvazione per iscritto).

Né sembra corretto, per ovviare alla mancata presenza in contratto di una clausola sulla capitalizzazione composta degli interessi, affermare che si tratterebbe di un elemento "naturale" dell'ammortamento alla francese, come tale connaturato a tale tipo di ammortamento. Con la conseguenza che la stessa nozione di "ammortamento alla francese" implicherebbe l'indicazione della capitalizzazione composta degli interessi.

A parte la considerazione che una tale nozione certamente non fa parte delle conoscenze del cliente medio, per quanto informato e avveduto, bisogna aggiungere che sarebbe comunque una nozione inesatta. Difatti, nulla esclude che anche nell'ammortamento alla francese la capitalizzazione degli interessi sia semplice, in conformità a quanto previsto in via generale dall'art. 821, comma 3 c.c. Ne è una palese conferma la circostanza che su internet si trovano applicazioni che offrono il calcolo dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione semplice (cfr. <https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/46188-calcolo-mutuo-francese-con-interessi-semplifici-excel.html>).

6.3 La specificità dell'ammortamento alla francese sta, poi, nella circostanza che la maggior parte delle rate iniziali viene imputata agli interessi, con la conseguenza che il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi. Difatti, come ha ben messo in rilievo la Suprema Corte, con l'ammortamento alla francese i primi ratei sono composti da una quota molto maggiore di interessi, in quanto vengono percepiti prima che siano maturati (-*).

Come ha osservato la Procura Generale, l'onere a carico del mutuatario è, per effetto di tale composizione dei ratei, maggiore di quello che sarebbe laddove l'ammortamento fosse all'italiana.

La stessa Procura Generale, tuttavia, esclude che la mancata esplicitazione di tale situazione violi l'obbligo di trasparenza, trattandosi di una conseguenza naturale del mutuo con ammortamento alla francese.

L'argomento usato sembra aggirare il problema, invece che affrontarlo.

Il tema della trasparenza non sollecita la questione di quale conoscenza della sua articolazione abbiano gli addetti ai lavori, che certamente sono a conoscenza di tutte le conseguenze connesse a tale operazione. La questione da affrontare è se il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto sia in condizioni di sapere, sulla base del solo uso della dizione "ammortamento alla francese", che si tratta di un piano di rimborso più oneroso di altri piani di rimborso. La risposta, ad avviso dell'attrice, non può che essere negativa.

Né appare soddisfacente l'obiezione della Banca, secondo la quale non avrebbe senso introdurre nel contratto complesse formule di matematica finanziaria o una comparazione con altre forme di ammortamento.

In discussione, difatti, non è la comunicazione della formula di matematica finanziaria applicata o la comparazione con altre formule di matematica finanziaria, ma la circostanza che, in virtù di una scelta unilaterale della banca, non solo la capitalizzazione degli interessi è composta, ma per di più l'imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale e che tale scelta non è esplicitata.

Della esistenza di tale contenuto contrattuale il mutuatario non ha alcuna conoscenza, né la formula contenuta nella clausola contrattuale (l'art. 3 del contratto di mutuo cui si riferisce la presente controversia, All. 1 alla comparsa di costituzione e risposta della Banca) e né il piano di ammortamento unito al predetto

contratto offrono gli elementi necessari per poter acquisire tale consapevolezza.

Si aggiunga che questa carenza informativa non può neppure ritenersi soddisfatta dalla indicazione del TAE (tasso annuo effettivo).

Basti osservare, con riguardo alla composizione dei ratei, che l'indicazione in contratto del TAE non è comunque idonea ad informare il mutuatario della circostanza che, nel caso di cessazione anticipata del rapporto, l'onere a carico del medesimo sarà maggiore rispetto alle altre forme di ammortamento. Questo perché i primi ratei sono prevalentemente destinati a pagare gli interessi e parallelamente è minore la quota del capitale rimborsato. Di conseguenza, chi voglia estinguere anticipatamente il mutuo si troverà ad aver pagato inutilmente una parte degli interessi e a dover rimborsare un capitale maggiore, essendo stata ritardata la restituzione dello stesso.

Si tratta di un costo occulto, che il mutuatario non è assolutamente in condizione di percepire.

6.4 Ebbene, dati questi presupposti di fatto, può dirsi che nei contratti di mutuo in questione vi sia il rispetto del principio per il quale il contratto deve contenere in modo chiaro e comprensibile per il cliente l'indicazione degli elementi essenziali del contratto? Certamente no, atteso che il corrispettivo a carico del cliente è calcolato con una modalità che è del tutto oscura alla stregua dei documenti contrattuali.

Il contratto di mutuo così strutturato, dunque, appare irrimediabilmente viziato dalla circostanza che il cliente non viene informato circa un elemento fondamentale della prestazione a suo carico e, cioè, la modalità di calcolo

degli interessi che deve versare come controprestazione del finanziamento ricevuto (per una valutazione in questo senso, si vedano, tra gli altri, in dottrina, SEMERARO, Alle Sezioni Unite l'ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità, in Dir. Banc., 2023; DOLMETTA, A margine dell'ammortamento alla francese: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, in Banca, borsa e tit. cred., 2022, p. 641 e ss. e, in particolare, p. 660 e ss.).

È sul piano della chiara esplicitazione del suo contenuto, dunque, che il contratto di mutuo con ammortamento alla francese, nella formulazione oggi corrente, appare in contrasto con l'obbligo di trasparenza a carico dell'istituto bancario.

Né, per giustificare il mancato rispetto dell'obbligo è possibile invocare la difficile intellegibilità dell'operazione. Perché, anzi, è proprio rispetto alle operazioni più complesse e meno intellegibili che l'obbligo di trasparenza assume un significato ancora più pregnante e richiede uno sforzo comunicativo maggiore.

Se così non fosse, l'obbligo di trasparenza riguarderebbe le sole operazioni facilmente comprensibili, mentre potrebbero restare legittimamente misteriose proprio le operazioni di più difficile comprensione. L'assurdità di una tale conclusione è di solare evidenza.

Si aggiunga che, sotto il profilo linguistico, non appare certo una operazione difficile esplicitare nel contratto che la capitalizzazione degli interessi è composta e quale è il criterio di composizione dei ratei del mutuo. Del resto, il CICR nell'imporre, come si è visto, l'esplicitazione in contratto e la specifica approvazione per iscritto della capitalizzazione degli interessi, non

l'ha, evidentemente ritenuta una attività linguisticamente eccedente.

Infine, va svolta una ulteriore considerazione. L'opacità che caratterizza i mutui con ammortamento alla francese ha fatto sì che le banche si siano tacitamente allineate nell'adottare tale modalità di calcolo, con la conseguenza che non si è sviluppata, su questo aspetto, quella concorrenza, che l'obbligo di trasparenza dovrebbe stimolare a favore dei consumatori.

7. Conseguenze della violazione dell'obbligo di trasparenza.

L'ultimo dei quesiti, in cui si articola la questione pregiudiziale sollevata, concerne le conseguenze della violazione dell'obbligo di trasparenza.

Ebbene, una volta accertato che il contratto di mutuo viola l'obbligo di trasparenza, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 117 del TUB.

In particolare, la nullità della sola clausola relativa agli interessi non inficia l'intero contratto. Difatti, in tal caso entra in gioco il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB.

La disposizione prevede che, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse e delle altre condizioni concretamente praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo

svolgimento dell'operazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. 20 settembre 2023, n. 26957; Cass. Civ. 24 dicembre 2020, n. 29576).

8. La giurisprudenza, in tema di contratti bancari, della Corte di Giustizia UE.

Le conclusioni sin qui raggiunte, in ordine alla violazione dell'obbligo di trasparenza da parte di un contratto di mutuo con ammortamento alla francese redatto come quello di cui al presente procedimento, trovano conferma anche nella copiosa giurisprudenza in materia di contratti di mutuo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'esigenza che i contratti bancari contengano clausole chiare e comprensibili discende dalla Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed in particolare dagli artt. 4 e 5 della predetta direttiva.

La giurisprudenza europea, con specifico riguardo ai contratti di mutuo, ed in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, ha di recente ribadito (Corte di Giustizia 13 luglio 2023 causa C-265/22) che le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è proprio in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.

Dal momento che il sistema di tutela istituito dalla succitata direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito della

chiarezza deve essere interpretato in maniera estensiva.

Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, l'accertamento in ordine alla formulazione delle clausole in modo chiaro e comprensibile, tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la menzione o la mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto (v., in tal senso, Corte di Giustizia 20 settembre 2017, *Andriciuc e a.*, C-186/16, EU:C:2017:703, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

Per quanto riguarda, più in particolare, una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione del finanziamento mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie (Corte di Giustizia 3 marzo 2020, *Gómez del Moral Guasch*, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

È, dunque, necessario, per la giurisprudenza UE, che il mutuatario sia in grado di comprendere il

funzionamento concreto del criterio di calcolo degli interessi. Tale possibilità, come si è visto, è del tutto assente nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, redatti conformemente a quello oggetto del presente procedimento.

Tale comprensione del funzionamento concreto è, del resto, funzionale alla possibilità di confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi, per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato (Corte di Giustizia 26 gennaio 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 65).

Va anche ricordato, al riguardo, che la posizione prevalente, riconosciuta nel sistema delle fonti al diritto dell'Unione Europea, non può che orientare l'interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al dettato della giurisprudenza europea.

In conclusione, la disciplina europea, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone che le clausole dei contratti di mutuo, ed in particolare quelle che riguardano il calcolo degli interessi, siano redatte in modo da rendere comprensibile il concreto funzionamento del meccanismo di calcolo, così da compensare la naturale asimmetria informativa che connota i rapporti tra consumatori ed istituti bancari/finanziari e la circostanza che il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto non è sempre in possesso delle competenze e delle conoscenze

necessarie per comprendere l'effettiva portata dell'impegno economico assunto.

Si tratta di esigenze che i contratti di mutuo con ammortamento alla francese nel testo oggetto del presente procedimento non soddisfano.

9. La questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE.

Laddove le Sezioni Unite non dovessero pervenire alle conclusioni qui raggiunte con riguardo alla interpretazione della normativa nazionale ed avessero dubbi sulla portata ricostruita in questa sede della normativa europea, si porrebbe una questione di conformità della disciplina nazionale a quella europea, da sottoporre al giudizio della Corte di Giustizia.

Ritenere la piena validità della clausola sull'ammortamento alla francese oggetto della presente controversia implicherebbe, difatti, la possibilità di un contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in materia e di cui si è dato atto nel precedente paragrafo.

Sulla esistenza o no di tale contrasto, l'unico organo legittimato a pronunciarsi è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alla quale il Giudice nazionale è obbligato a rimettere la questione.

Tale obbligo è previsto dall'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale stabilisce che, quando sorga una questione sull'interpretazione della normativa europea, la questione vada decisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Occorre anche ricordare che ciascuna sentenza della Corte di Giustizia ha una autorità di cosa interpretata e, come tale, entra a far parte del diritto dell'Unione. Ha precisato, al riguardo, la Corte costituzionale che *“la Corte di Giustizia*

è interprete qualificata del Trattato di Roma e della normazione da esso derivata” (Corte Cost. n. 113/1985).

La conseguenza è che, se il giudice nazionale è incerto sulla portata di una norma dell'Unione Europea o anche solo di una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, non ha il potere di dare autonoma soluzione al dubbio, essendo la stessa Corte di Giustizia l'unica abilitata a chiarire la portata del diritto dell'Unione, di cui, come si è detto, fanno parte anche le sentenze della stessa Corte.

In ordine alla esistenza delle condizioni che rendono necessario sollevare la questione pregiudiziale, la Corte di Cassazione, nel solco di una giurisprudenza consolidata, ha escluso la esistenza di tale obbligo solo *“quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analogia fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte”* (Cass. civ., 26.3.2012, n. 4776, in *Giust. Civ. mass.*, 2012, 3, 398, *Cass. pen.*, 19.7.2017, n. 50998, in *Cass. Pen.* 2018, 3, 906; da ultimo, *Cass. civ.* 13.7.2020, n. 14892; *Cass. civ.*, 23.6.2022, 20216; *Cass. civ.*, 27.2.2023, n. 5900).

Occorre aggiungere che l'obbligo non sussiste anche quando l'applicazione corretta del diritto UE si imponga con una evidenza tale da non lasciare alcun dubbio ragionevole, evidenza che deve riguardare tutti i giudici degli Stati membri (Corte Giustizia, 30.9.2003, C-224/01, *Kobler*; Corte Giustizia 13.6.2006, C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*; Corte di Giustizia, 09.9.2015, n. 72, *Inspecteur van*

Rijksbelastingdienst, T.A. van Dijk c. Staatssecretaris van Financiën; Corte Giustizia, Grande Sezione, 6.10.2021, n. 561).

Ad avviso di questa difesa, la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla portata del principio di trasparenza nei contratti bancari certamente non esprimono in modo chiaro ed inequivocabile principi tali da considerare con essa compatibile un contratto di mutuo con ammortamento alla francese redatto nei termini oscuri, di cui al contratto oggetto del presente procedimento. Manca, perciò, il primo dei presupposti, che rendono superfluo l'invio degli atti alla Corte di Giustizia. Quanto al secondo, non si ravvisano appigli, cui riferire l'evidenza di una applicazione diversa da quella proposta nei paragrafi precedenti.

Di qui, la richiesta, formulata in via subordinata, di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia nei termini indicati nelle conclusioni che seguono.

10. Conclusioni.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, si chiede che la Suprema Corte, ritenuta ammissibile la questione e rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, voglia così provvedere:

10.1 In via principale affermare il principio di diritto per il quale i contratti di mutuo con ammortamento alla francese, nei quali la clausola di determinazione degli interessi sia formulata senza esplicita e comprensibile indicazione del meccanismo di calcolo, sono invalidi limitatamente a detta clausola per violazione dell'obbligo di trasparenza, di cui all'art 117, quarto comma TUB, con conseguente rideterminazione del tasso in conformità a quanto previsto dal settimo comma della stessa norma;

10.2 In via subordinata, porre alla Corte di Giustizia UE il quesito se sia compatibile con gli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 93/13/CEE, come interpretati dalla stessa Corte di Giustizia in materia di contratti di mutuo, una norma, quale l'art. 117 TUB, ove interpretata nel senso di riconoscere validità ai contratti di mutuo bancario con ammortamento alla francese, redatti in modo che non siano esplicitati né il meccanismo di calcolo degli interessi né la composizione dei ratei.

Prof. Avv. Astolfo Di Amato
Avv. Antonio Tanza
Avv. Mario Manzo
Avv. Rosita Magazzeno




Cons. Antonio Lamorgese

ADUSBEF APS
in LIBRERIA GIURIDICA



Consigliere Antonio Lamorgese nel momento della relazione

7 marzo 2024 - ROMA
Commissione H CNCU



[Acquista su AMAZON](#)

MARZO
in ADUSBEF APS

27 febbraio 2024 - ROMA

“Mutuo Bancario con ammortamento alla francese”



Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella seduta del 27 febbraio 2024

12 marzo 2024
Incontro studio



CRISS Università: Pres. Sandro Tramacere, Prof. De Falco (Napoli) ed Avv. Antonio Tanza

15 marzo 2024
Convegno EURIBOR



Avv. Elena Mancuso, Prof. Avv. Aldo Dolmetta,
Dott. Paolo Zanolo, Avv. Antonio Tanza

22 marzo 2024 - ROMA
Direttivo ADUSBEF APS



CONVEGNO SCIACCA 2024
FINANZIAMENTI ALLA FRANCESE IN ATTESA DELLE SEZIONI UNITE DI CASSAZIONE. EURIBOR, LA PRONUNCIA DI CASSAZIONE N. 34889/23 SULLA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

VENERDÌ 8 MARZO 2024 (ore 9.30-13.30 / 14.30-18)
LOCATION Tribunale di Sciacca - Via Quasimodo, 1
Ore 9.30 registrazione partecipanti
Ore 9.45 Saluti Istituzionali
Pres. ODCEC Agrigento Dott. Calogero Dulcimascolo, Pres. ODA Sciacca Avv. Carmela Bacino, Pres. ADUSBEF Avv. Antonio Tanza
Modera Dott. Giuseppe Grisafi, ODCEC Agrigento
Ore 10,00 Dott. Graziano Aretusi, Coordinatore Scientifico Openstat.it
Ore 10.40 Avv. Baldassarre Ficani, Foro Sciacca
Ore 11.40 Prof. Avv. Vincenzo Farina, Docente Unisalento già Magistrato
Ore 12.20 Dott. Roberto Marcelli, Pres. AssoCTU
Dibattito e domande dei partecipanti
Pausa 13.30 - 14.30
Moderano Avv. Paola Turturici, Foro Sciacca
Avv. Carla Sgarito, Foro Agrigento
Ore 15,00 Dott.ssa Valentina Stabile, Magistrato Tribunale Sciacca
Ore 15.40 Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta, già Magistrato
Ore 16.40 Dott.ssa Maria Teresa Spanu, Corte d'Appello di Cagliari
Ore 17.20 Dott. Gaspare Di Maria, delegato ADUSBEF APS
Ore 17.50 Avv. Mauro Timetta Foro Sciacca
Dibattito e domande dei partecipanti
Evento in aula e via webinar.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi all'indirizzo info@assoctu.it
Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

BUONA PASQUA!!!



CESSIONE DEI CREDITI BANCARI E TUTELA DEL DEBITORE CEDUTO. CON PROFILI DEONTOLOGICI DELL'AVVOCATO.

8 marzo 2024

01 Saluti introduttivi
- Avv. Caterina Marano
- Avv. Antonio Tanza
- Avv. Margherita Ricca
- Avv. Maria Sabatino
- Dott. Cav. Leonardo Maria Recca

02 Introduce e modera
- Avv. Eduardo Ferragina

03 Intervengono
- Dott.ssa Livia De Bonarso
- Avv. Salvatore Recca
- Avv. Elena Mancuso

04 Intervengono
- Avv. Alberto Farina
- Avv. Camilla Cusumano
- Avv. Francesco Giuseppe Di Martino

05 In collaborazione con
- Avv. Francesco Giuseppe Di Martino


06 contatti



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sottoindicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ISCRITTA AL RUNTS (REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....
..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS**

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F): **€. 25,00** (euro 1,00 per la quota associativa annuale + euro 24,00 per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
 - **Socio ordinario** (validità annuale): **€. 1,00**
 - **Socio sostenitore:** **€. 100,00**
 - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT350103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;
 - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp
 - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (<https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi>);
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2023 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Regione Calabria; Regione Sardegna; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
